



COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
(Provincia di Grosseto)

IL REGOLAMENTO
GENERALE
DELLE
ENTRATE

Approvato con Delibera C.C. n. 9 del 29.5.2008
Modificato con Delibera C.C. n. 15 del 30.3.2008
Modificato con Delibera C.C. n. 23 del 26.4.2010
Modificato con Delibera C.C. n. 33 del 12.8.2014
Modificato con Delibera C.C. n. 33 del 29.9.2020

S O M M A R I O

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.....
Art. 2 - Regolamenti specifici delle entrate.....

CAPO II GESTIONE DEI TRIBUTI

- Art. 3 - Soggetti responsabili delle entrate
Art. 4 - Modalità di gestione.....
Art. 5 - Attività di accertamento dei tributi
Art. 6 - Contenuto degli avvisi di accertamento.....
Art. 7 - Attività di notifica degli atti di accertamento.....
Art. 8 - Riscossione.....
Art. 9 - Autotutela.....
Art. 10 - Rimborsi.....
Art. 11 - Interessi.....
Art. 12 - Rateazioni.....
Art. 13 - Importi minimi e Versamenti.....
Art. 14 - Compensazioni
Art. 15 - Contenzioso tributario
Art. 16 - Rapporti con gli altri uffici.....

CAPO III RAPPORTI CON I CITTADINI

- Art. 17 - Informazione dei contribuenti.....
Art. 18 - Contenuto dei regolamenti
Art. 19 - Trasparenza e semplificazione.....
Art. 20 - Tutela della buona fede.....

CAPO IV DISCIPLINA DELL'INTERPELLO

- Art. 21 - Oggetto
Art. 22 - Presentazione dell'istanza.....
Art. 23 - Risposta del Comune
Art. 24 - Effetti dell'interpello.....

CAPO V DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Art. 25 - Disciplina generale
Art. 26 - Procedimento ad iniziativa del Comune
Art. 27 - Procedimento ad iniziativa del contribuente.....
Art. 28 - Perfezionamento dell'accertamento.....
Art. 29 - Effetti dell'accertamento con adesione.....

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 30 - Entrata in vigore.....

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in conformità alle disposizioni dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina le entrate proprie, sia tributarie del Comune con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.

2. Il Regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.

3. È esclusa dal presente atto ogni regolamentazione inerente l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

4. La finalità del presente regolamento è quella di garantire ai cittadini equità di trattamento e trasparenza nei rapporti con gli uffici tributari, nonché di perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Art. 2

Regolamenti specifici delle entrate

1. Per ciascuna tipologia di entrata il Comune può adottare uno specifico regolamento.

2. Per quanto non regolamentato dal Comune si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

CAPO II

GESTIONE DEI TRIBUTI

Art. 3

Soggetti responsabili delle entrate

1. Nel caso di gestione in economia da parte del Comune, sono responsabili delle singole entrate i funzionari e gli incaricati ai quali le stesse risultano affidate attraverso il Piano Esecutivo di Gestione.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata; i predetti funzionari sottoscrivono ogni provvedimento, anche di natura sanzionatoria, connesso alla gestione dell'entrata, compresi gli atti di annullamento, di revoca e di sospensione derivanti dall'esercizio dell'autotutela da parte del Comune.

3. Quando il Comune abbia affidato ai soggetti indicati dall'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, gli stessi si intendono responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 4

Modalità di gestione

1. Per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione delle entrate tributarie, il Comune può utilizzare, anche disgiuntamente, una delle seguenti modalità di gestione:

- in economia, autonomamente o nelle forme associate previste negli articoli da 30 a 34 del D.Lgs. n. 267/2000,
- mediante affidamento a terzi nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
 - i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997;
 - gli operatori degli stati membri stabiliti in un paese dell'Unione europea che esercitano le attività in oggetto, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
 - le società di capitale interamente pubblico, di cui all'art. 113, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n. 27/2000, mediante convenzione, alle condizioni di cui al punto 3, lettera b), del comma 5 dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997;
 - le società di cui all'art. 113, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui a i numeri 1) e 2) del presente comma, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

2. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

3. La forma di gestione deve essere scelta secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 5

Attività di accertamento dei tributi

1. I soggetti di cui all'art. 3 procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

3. Entro gli stessi termini di cui al comma 2, devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.

Art. 6

Contenuto degli avvisi di accertamento

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Art. 7

Attività di notifica degli atti di accertamento

1. Per la notifica degli atti di cui all'art. 5, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

2. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura del Comune, ed il superamento di un esame di idoneità.

3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del Comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dei soggetti di cui all'art. 3.

4. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

Art. 8

Riscossione

1. La riscossione volontaria avviene secondo le modalità indicate nei regolamenti dei singoli tributi.

2. Nella definizione di tali modalità devono essere perseguite la velocizzazione delle fasi di acquisizione delle somme riscosse, la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione al Comune dei dati del pagamento stesso.

3. La riscossione coattiva avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973 qualora affidata al concessionario della riscossione; in alternativa, la riscossione può essere effettuata direttamente dagli uffici, utilizzando le procedure di cui al R.D. n. 639/1910.

4. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno

successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

5. Alla chiusura dell'esercizio su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione. Tali crediti sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in apposito registro e conservati, in apposita voce nel conto del Patrimonio sino al compimento dei termini di prescrizione.

Art. 9

Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del soggetto di cui all'art. 3, può annullare o revocare totalmente o parzialmente gli atti amministrativi ritenuti illegittimi.

2. L'autotutela può essere esercitata sia spontaneamente dal Comune sia su iniziativa del soggetto obbligato.

3. Nel caso l'autotutela sia attivata su iniziativa del soggetto obbligato, la mancata risposta del Comune all'istanza di annullamento o di revoca o di sospensione dell'atto, entro 90 giorni dalla sua produzione, ha valore di silenzio-rigetto.

4. Anche quando il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario è tenuto ad annullarlo quando risulti palesemente illegittimo ed in particolare qualora:

- a) vi sia una doppia imposizione;
- b) vi sia un errore di persona;
- c) i pagamenti siano stati regolarmente eseguiti;
- d) il calcolo sia errato nella determinazione delle somme dovute;
- e) sussistano i requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

5. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.

6. L'annullamento dell'atto in pendenza di giudizio può essere effettuato previa valutazione dei seguenti fattori:

- probabilità di soccombenza dell'ente,
- importo delle spese inerenti il contenzioso,
- valore della lite.

7. In nessun caso sarà possibile emettere il provvedimento di cui al comma 1 qualora l'atto sia stato oggetto di sentenza definitiva favorevole all'ente.

Art. 10

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 11

Interessi

1. Il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento, riscossio-

ne e rimborso utilizzando il tasso di interesse legale.

2. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 12

Rateazioni

1. Su richiesta del debitore le somme complessivamente dovute per annualità arretrate, nella ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria dello stesso, possono essere versate in rate, di norma mensili con importo minimo non inferiore a 100,00 euro, nei seguenti limiti:

a) fino a 24 rate mensili per debiti di importo inferiore a 6.000,00 €

b) da 36 a 48 rate mensili per debiti da 6.000,01 a 20.000,00;

c) oltre le 48 rate mensili e fino a 72 solo per debiti di importo superiore a 20.000,01 euro;

d) oltre 72 rate mensili e fino ad un massimo di 120 solo in via eccezionale con motivato provvedimento del responsabile dell'entrata che tiene conto della straordinarietà rinvenibile quando l'importo della rata :

- per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione reddituale (ISR) rilevabili dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo , da produrre in allegato all'istanza

- per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a) , è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell' art. 2425, numeri 1), 3) e 5) del codice civile e l'indice di liquidità è compreso tra 0,50 e 1. A tal fine il debitore allega all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.

Il numero delle rate potrà variare sulla base del rapporto esistente tra la rata ed il reddito o il valore della produzione fermo restando il limite massimo di 120 rate.

In caso di comprovato peggioramento della situazione la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 120 rate mensili.

2. La concessione delle dilazioni è subordinata alla verifica dell'inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni, nel qual caso potrà essere richiesta fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria.

3. la domanda di dilazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto; la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso; sulle successive rate sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento. La domanda di dilazione, per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto e la prima rata deve essere versata entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione; sull'importo delle rate successive alla prima sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento. La domanda di dilazione, in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento. La

domanda di dilazione, per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale non ancora definitiva, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa e la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla sua 8 notifica; sulle successive rate sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento. La domanda di dilazione, per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale già definitiva, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di presentazione dell'istanza.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. La concessione della dilazione di pagamento è rilasciata dal responsabile dell'entrata

Art. 13

Importi minimi e Versamenti

1. I versamenti dei tributi comunali non sono dovuti se l'importo risulta inferiore a tre euro ad eccezione dell'Imposta sulla pubblicità che non è dovuta se l'importo risulta inferiore ad un euro. Il Comune non procede ad emettere atti di imposizione il cui importo sia inferiore ad Euro 12,00 a condizione che la violazione sia stata commessa per un solo anno d'imposta. Diversamente si procederà al recupero per tutti gli anni per i quali si registrano differenze superiori a tre euro.

2. Allo stesso modo, gli uffici non procederanno ad effettuare rimborsi di tributi entro l'importo di cui al comma 1.

3. I predetti limiti devono considerarsi comprensivi di eventuali sanzioni, interessi ed addizionali.

4. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 14

Compensazioni

1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relative a tributi di competenza del Comune.

2. La compensazione può essere effettuata relativamente allo stesso tributo, esclusivamente in riferimento a crediti e debiti facenti capo ad uno stesso funzionario e/o dirigente.

3. Al fine di beneficiare di tale possibilità di compensazione, il contribuente deve presentare, almeno 60 gg. prima della scadenza dell'importo a debito, la comunicazione contenente i dati relativi, utilizzando l'apposito modulo disponibile presso il Servizio Tributi o scaricabile dal sito internet comunale.

4. In caso di mancato riscontro entro 30 gg. dalla presentazione della comunicazione, il contribuente deve intendersi tacitamente autorizzato ad effettuare la compensazione secondo le modalità comunicate.

Art. 15

Contenzioso tributario

1. Spetta al Sindaco, ovvero, qualora previsto nello statuto comunale, al funzionario delegato, costituirsi in giudizio in ogni grado del contenzioso tributario, nonché mettere in atto le opportune azioni accessorie nell'interesse del Comune, quali la proposizione o l'accettazione di conciliazioni giudiziali.

2. Il contenzioso tributario può essere gestito direttamente dal Comune mediante i propri uffici ovvero attraverso apposita struttura derivante dalla gestione associata con altri comuni.

3. Qualora ritenuto necessario, in mancanza di idonee professionalità all'interno del Comune è possibile affidare la difesa in giudizio a professionisti esterni all'ente.

Art. 16

Rapporti con gli altri uffici

1. I funzionari degli altri uffici comunali, nonché i soggetti gestori di servizi pubblici comunali, dovranno garantire ai soggetti di cui all'art. 3 la massima collaborazione e celerità nella fornitura di dati, atti, pareri ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 5.

CAPO III

RAPPORTI CON I CITTADINI

Art. 17

Informazione dei contribuenti

1. Gli uffici comunali devono assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore.

2. Gli uffici devono altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tali da consentire aggiornamenti in tempo reale, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.

3. Devono essere portati a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei i provvedimenti emessi dal Comune inerenti l'organizzazione, le funzioni e i procedimenti in materia tributaria.

Art. 18

Contenuto dei regolamenti

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole lettura da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.

3. Le norme regolamentari dei singoli tributi devono essere improntate a principi di semplificazione e non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano finalizzati alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto per legge.

Art. 19

Trasparenza e semplificazione

1. Al contribuente deve essere assicurata l'effettiva conoscenza degli atti allo stesso destinati. A tal fine il Comune provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.

2. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

3. Il Comune deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a conoscenza dell'Ente dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione.

4. Il Comune assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

5. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

6. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il Comune deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 20

Tutela della buona fede

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

CAPO IV

DISCIPLINA DELL'INTERPELLO

Art. 21

Ogg^{etto}

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria e non comporta interruzione o sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione.

Art. 22

Presentazione dell'istanza

1. Il contribuente deve proporre l'interpello prima di dare attuazione al comportamento proposto dallo stesso.

2. L'istanza deve chiaramente illustrare il quesito avanzato e indicare la soluzione proposta e il conseguente comportamento che il contribuente intende porre in atto.

Art. 23

Risposta del Comune

1. Il Comune inoltra risposta alle istanze di interpello entro 20 giorni dal ricevimento delle stesse.

2. Qualora la risposta non venga emessa entro il termine di cui al comma 1, opera la presunzione che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

3. Il Comune ha facoltà, una sola volta nell'ambito della stessa procedura, di sospendere il procedimento per richiedere ulteriori precisazioni o documentazione integrativa; in tale caso, i termini di cui al comma 1 ricominciano a decorrere dalla data di inoltro di quanto richiesto.

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il Comune può rispondere collettivamente, attraverso una circolare cui deve essere data idonea informativa.

Art. 24

Effetti dell'interpello

1. La risposta del Comune, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.

2. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se presunta ai sensi dell'art. 23, comma 2, è nullo.

CAPO V

DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 25

Disciplina generale

1. L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

4. Ai tributi locali si applica l'accertamento con adesione disciplinato dal D.lgs. n. 218 del 1997 così come modificato dalla Legge n. 2 del 28 gennaio 2009.

Art. 26

Procedimento ad iniziativa del Comune

1. Il soggetto di cui all'art. 3, qualora lo ritenga opportuno per evitare l'insorgenza di contenzioso, valutata l'entità della cifra dovuta, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento può inviare ai soggetti obbligati invito a presentarsi, nel quale sono indicati:

- a) la fattispecie tributaria suscettibile di accertamento,
- b) i periodi di imposta suscettibili di accertamento,
- c) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

3. Il contribuente può prestare adesione mediante comunicazione e versando le maggiori imposte entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione può usufruire della riduzione delle sanzioni ad un ottavo.

Art. 27

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'art. 26, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 1, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni.

3. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefoni-

camente, formula al contribuente l'invito a comparire.

5. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Art. 28

Perfezionamento dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal soggetto di cui all'art. 3.

1. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

2. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 60 giorni dalla redazione dell'atto.

3. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente come previsto dall'art. 13 del presente regolamento.

4. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 3. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale maggiorato di 3 (tre) punti, calcolati alla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

5. La concessione dei pagamenti rateali sopra indicati è subordinata alla presentazione di idonea prestazione di garanzia. In caso di mancato versamento anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;

b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura del saggio legale maggiorato di 3 (tre) punti, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

6. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa all'eventuale prestazione della garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

7. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al comma 3, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione dell'eventuale garanzia, previsti dai commi 4, 5 e 6.

8. In caso di tributi riscossi tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Art. 29

Effetti dell'accertamento con adesione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce l'atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.

3. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

4. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

5. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009 .